

Il delitto di Cogne: la responsabilità di una madre di fronte all'omicidio del figlio. La sentenza di colpevolezza non rinnega il supporto psicologico e la reintegrazione sociale.

La data del **30 gennaio 2002** imprime nella memoria nazionale un **caso di cronaca nera**, per certi aspetti, assurdo e parallelamente atroce. Un bambino di appena tre anni, **Samuele Lorenzi**, viene assassinato con **17 colpi** al cranio perpetuati attraverso un indecifrabile oggetto contundente, durante quei brevissimi istanti, si parla di otto minuti al massimo, in cui è rimasto da solo nell'**abitazione di Montroz, frazione di Cogne**, in Val d'Aosta. E' infatti qui che Samuele viveva assieme ai **genitori, Stefano Lorenzi**, perito elettrotecnico, e **Annamaria Franzoni**, entrambi con provenienze abienti originarie del bolognese, ed il **fratellino maggiore Davide**. A rinvenire il corpo agonizzante del piccolo è stata la madre. Celere quanto inservibile fu l'azione dei soccorsi: al momento dell'intervento il bambino era già cerebralmente morto. E gli ultimi istanti, clinicamente, di vita, Samuele li spese, a distanza di poco, presso l'ospedale di Aosta. Il **delitto di Cogne** si è, da principio, rivelato come un **vero e proprio giallo**. Un giallo con **un solo sospettato**: fin dalla genesi indiziaria è proprio la mamma di Samuele, **Annamaria Franzoni**, a finire infatti nel mirino degli inquirenti. L'inchiesta giudiziale si è delineata particolarmente delicata, svolgendosi, come da auspicabile manuale per le inchieste di simile calibro, con grande, sotto certi aspetti persino smisurata, cautela. Il **procuratore di Aosta, Maria Del Santo Bonaudo** e il **pubblico ministero, Stefania Cugge**, hanno ordinato ai **carabinieri del RIS**, lo speciale reparto d'indagine scientifica dell'Arma, una serie infinita di perizie. L'arma del delitto, tuttavia, non si trovava. E, soprattutto, il delitto sembrava mancare di un valido movente.

A dispetto di ciò le piste da setacciare non sembravano altre, se non quella che ha condotto, il 13 marzo dello stesso anno, all'**arresto della madre di Samuele per omicidio volontario aggravato da legame parentale**. Annamaria Franzoni è stata infatti l'ultima persona a vedere viva la vittima: poco dopo le 8.00, ha raccontato la donna, Samuele si trovava a dormire nel letto matrimoniale. La madre ha riportato di averlo **lasciato solo per qualche, breve minuto**, occorrente per accompagnare l'altro figlio Davide alla fermata dello scuolabus, distante appena un centinaio di metri da casa. Al ritorno la scoperta della tragedia. Tra le prime persone ad intervenire in aiuto della donna, si ricorda un'**amica della Franzoni**, alias **Ada Satragni**, psichiatra, che prestò i soccorsi primari al bambino in agonia, **inquinando**, inconsapevolmente, hanno poi riferito i magistrati, ma ineluttabilmente, la **scena criminis**. I **tempi** sembravano essere troppo **ristretti** affinché qualcuno, **estraneo alla madre**, potesse essersi introdotto nella villetta dei Lorenzi e così uccidere Samuele. La porta dell'abitazione era stata chiusa dalla stessa Annamaria, tuttavia non era stato dato alcun giro di chiave. La **schiera dei possibili sospettati** si è estesa agli abitanti del paese, ma nessuno pareva possedere motivi di risentimento verso i coniugi Lorenzi. I sospettati che Annamaria Franzoni ha indicato nel seguito investigativo, nel disperato tentativo di scagionamento, hanno inoltre indistintamente avanzato **alibi inamovibili**. Pur in carenza di prove, sono stati svariati gli **indizi che hanno fatto confluire verso la colpevolezza della donna**, su tutti: il **pigiama** di lei, ritrovato insanguinato e un **paio di zoccoli** a lei appartenuti, riportanti residui ematici. Dal **decreto legislativo di ordinanza di custodia cautelare** risalente al **13 marzo 2002**, infatti, con particolare riferimento all'abbigliamento indossato la mattina del delitto dalla stessa Franzoni, considerato di rilevante prominenza per gli esiti della vicenda, si leggeva circa la **dichiarazione dell'indagata**: "Quando sono rientrata in casa di ritorno dall'accompagnare Davide, ho subito tolto le scarpe, ho messo le ciabatte e sono andata giù a vedere Samuele (...) quando ero in attesa del soccorso, su indicazione di Ada sono nuovamente salita di sopra a prendere le scarpe, la giacca, le ho infilate, ho lasciato le ciabatte vicino all'ingresso e sono riscesa". Gli **zoccoli** hanno certamente costituito uno dei due **pilastri portanti** della **tesi dell'accusa**. La **relazione redatta dagli inquirenti** con riferimento alle modalità presunte con cui, secondo loro ricostruzione, si sarebbero imbrattati di sangue gli zoccoli, ha descritto, in ipotesi, come **al momento dell'aggressione entrambe le calzature**, o per lo meno quella sinistra, si sarebbero potute trovare sul **pavimento della**

camera da letto. Lo zoccolo sinistro, in particolare, doveva essere rovesciato con la suola rivolta verso l'alto; la stessa durante l'operazione delittuosa sarebbe poi stata sporcata da una parte degli schizzi di sangue. Nello specifico, sembra essere stato l'**aspetto morfologico rilevato in una microtraccia** a mostrare in maniera evidente la **tipica forma proiettorica**. Le microtracce ematiche, specificava la relazione, presenti al suo interno sarebbero dunque state prodotte dal soggetto aggressore il quale, macchiandosi in maniera accidentale il piede sinistro mediante rapidi contatti con la sostanza, avrebbe in un secondo tempo calzato lo zoccolo 'incriminato'. **Stando agli inquirenti, le circostanze ricostruite** attraverso cui il piede (o entrambi) si sarebbe sporcato potrebbero essersi venute a delineare in **differenti momenti**: quando l'aggressore era ancora in ginocchio nel letto e, quindi, rivolgeva la pianta del piede in esposizione agli schizzi; oppure quando lo stesso era sceso dal letto, appoggiando il piede sulla pavimentazione imbrattata di sangue, o ancora in entrambe le fasi. Una **seconda versione ipotizzata dagli istruttori** riguardava, invece, la circostanza che, **al momento dell'aggressione**, entrambe **gli zoccoli**, o soltanto quello sinistro, **fossero calzati dall'aggressore** chinato sul letto. La suola di quello sinistro, esposta agli schizzi, avrebbe potuto essere raggiunta da almeno una goccia, la quale avrebbe pertanto prodotto la **caratteristica traccia di proiezione così come osservata sulla pianta del reperto**. Il secondo quadro evidenziato, fa sì che le microtracce ematiche rinvenute sul plantare dello zoccolo sinistro, si sarebbero generate nel momento stesso in cui l'aggressore, scendendo dal letto, avrebbe accidentalmente perso la calzatura durante l'avvicendamento concitato degli eventi. **Non si sono, tuttavia, repertate tracce biologiche evidenti: Combur-tritest** (diagnosi generica e distinta di residui di sangue, saliva, sperma, sudore e urina) e **Luminol-test** (reagente specifico per l'individuazione di tracce ematiche latenti) si sono entrambe rivelati **negativi**, così come i **due prelievi effettuati sui talloni** ("143 A e 143 B"). Anche il **fascicolo fotografico stilato dai consulenti del Pm**, in data 6 marzo 2002, ha richiamato, quale **condizione di interesse probatorio**, l'ipotetica vestizione, da parte dell'autore del delitto, degli zoccoli rinvenuti, in **posizione perfettamente allineata**, nell'antibagno attiguo all'ingresso della villetta, al piano superiore rispetto alla camera da letto dove si consumò il delitto. Stime di questo valore non hanno, però riscontrato la condivisione dei **consulenti della difesa**. L'**organo giudicante** decise quindi di nominare in **qualità di perito il Prof. Vincenzo Pascali**, stimato **esperto in tema di accertamenti ematologici e genetici**, con quesito diretto ad accertare, in via principale, il soggetto nei confronti del quale fossero riconducibili le **tracce ematiche presenti sulle piante degli zoccoli**. Le stesse risultavano chiaramente visibili nella **documentazione fotografica prodotta dai consulenti del Pm** in cui si dimostrava, tra l'altro, come le numerose tracce di sangue sulle suole delle calzature, fossero rinvenibili in misura marcatamente minore **sui plantari e sulle tomaie interne** delle medesime. Il **perito d'ufficio**, attuate le debite **prove di laboratorio**, ha concluso nel senso integrante la tesi secondo cui **"tutte le tracce cui è stato possibile attribuire un profilo** (complessivamente 12) **sono costantemente identiche alla vittima, Samuele Lorenzi"**. Divenne dunque un dato acquisito, e peraltro riscontrato anche dalla stessa difesa, che sotto le suole degli zoccoli erano presenti segni ematici della vittima. Quanto, invece, ai plantari e alle tomaie interne la perizia ha optato per un nulla di certo, attestati i risultati negativi degli accertamenti svolti dal perito. Non sono infine stati rilevati i **profili di DNA misto** (Annamaria Franzoni-Samuele Lorenzi), che viceversa erano stati **repertati dai consulenti del Pm**, cosicché l'aggiuntivo elemento indiziario non poté essere preso in alcuna considerazione. Stando ancora al **perito del Giudice** si poteva, pertanto, sottolineare come il più evidente **aspetto differenziale tra le due serie di risultati** fosse appunto costituito dal **mancato rilievo nell'accertamento di profili misti**. **Altro aspetto dissonante dalle precedenti analisi** era la constatazione che tutti i prelievi provenienti dalle regioni plantari e dalla parte interna della tomaia avessero fornito regolari **risultati negativi sia alla prova di Castlemeyer che all'analisi di profilo molecolare**. L'unico, parziale profilo, costituito unicamente da tre marcatori genetici, ottenuto dalle specifiche parti menzionate, ha avuto a che fare con una piccola porzione interna alla tomaia, campionata però alla cieca, e cioè in mancanza di tracce visibili, peraltro già risultata negativa alla reazione di Castlemeyer. L'interpretazione dell'episodico risultato, avrebbe quindi tranquillamente potuto leggersi come il fortuito prodotto di un **probabile inquinamento**. Alle medesime conclusioni erano giunti anche i **primi consulenti tecnici (CC.TT) della difesa**: "le microtracce all'interno degli zoccoli

assumono, nella comprensione del caso, una valenza praticamente nulla già per l'ambiguità della loro natura". La replica dei **consulenti tecnici dell'accusa** invece si basava sul fatto che: "Le considerazioni espresse dai CC.TT della difesa sembrano assai fragili ed inconsistenti ed ancora una volta frutto di una limitatissima esperienza nello specifico settore e del ricorso a valutazioni astratte e soggettive che non tengono neppure conto della letteratura più recente". L'**ipotesi inquisitoria** era che Annamaria Franzoni fosse la colpevole dell'omicidio del figlio, in seguito ad uno stato di **alterazione mentale** che le avesse poi consentito di rimuovere integralmente il fatto. Per altri ancora, la donna non rappresentava altro una **scaltra costruttrice di menzogne**. L'**aurea di mistero** elevatasi attorno al misfatto sembra tuttora non desistere, e alla base dell'omicidio pare convergere un'univoca, insondabile ragione: **la follia**. Questo, perché chiunque si renda responsabile del massacro di un bambino, inerme, di soli tre anni non può che essere un folle, magari malato o viceversa spietato, ma comunque in preda ad un gesto di pura follia. Se ad essere la responsabile dell'uccisione del piccolo Samuele, come decretato, è stata realmente la madre Annamaria, il baratro della schizofrenia è destinato a farsi ancora più tristemente agghiacciante. Dal varo della **letteratura scientifica e criminologica**, e dallo **studio della casistica internazionale**, negli anni si sono succedute alcune principali valutazioni di stampo criminalistico inerenti **la possibile dinamica omicidiaria**. Una di esse, di significativa risonanza, conferma **quale sospettata principale la madre della vittima**. In via tradizionale, gli omicidi a danno dei figli da parte della figura materna seguono **specifiche tipologie situazionali**. Essi infatti possono avvenire con maggiore assiduità nelle **prime settimane di vita del bambino**, usualmente entro 7-10 giorni dalla nascita, quando la partoriente, spesso toccata da **stati psicotici post-parto alterati o depressivi**, non mostra affezione nei confronti della prole così commettendo quello che in **diritto penale** è solito definirsi **'infanticidio'**. Un'altra circostanza che si può facilmente delineare in queste casistiche estreme, connota per la madre **condizioni esistenziali di forte disagio**, caratterizzate da **tossicodipendenza, alcolismo, scarsi mezzi di sostentamento** o più semplicemente **generale degrado**. Il movente di un omicidio 'materno' può poi avvenire nelle contingenze in cui la **genitrice è anagraficamente molto giovane**, avendo un'età compresa tra i 15 ed i 18 anni, e dunque essendo facilmente impreparata, soprattutto se sola, alla nascita ed alle successive cure filiali. La medesima situazione si potrebbe proporre nei casi di **relazioni affettive con partner gravemente violenti, magari pedofili**, o viceversa rispecchianti ambedue i profili. Qui, il gesto dell'omicidio viene 'criminologicamente' circoscritto al cosiddetto "**complesso di Medea**", essendo finalizzato a strappare il bambino da un'esistenza, ritenuta dalla madre, senza speranza. Infine, può raffigurarsi la situazione che vede la stessa essere affetta da un **quadro psicopatologico grave**, mediamente di **natura psicotica**, che si rivela in grado, in taluni frangenti, di **alterarne completamente la coscienza**. Alcuni studi descrivono la personalità della **donna infanticida** come caratterizzata da **depressione, distacco emotivo**, tendenza all'**acting-out** (l'insieme di azioni aggressive perpetuate verso se stessi o verso gli altri), o **alterazione della percezione della realtà**. In tutte le situazioni che, al contrario, non presuppongono simili circostanze, la madre viene generalmente esclusa dalla schiera dei sospettabili. Una **seconda valutazione di matrice criminologica**, nello spiegare l'ipotetico svolgimento delittuoso, fa invece riferimento al **fratello maggiore della vittima**. I bambini dell'età del fratello di Samuele, Davide, all'epoca dei fatti di circa 7 anni, sono infatti ritenuti tecnicamente in grado, dal **punto di vista comportamentale-criminologico**, di compiere atti di portata violenta, persino letale, nei confronti di coetanei o di bambini anagraficamente più piccoli. Le origini coscienti di tali atti sono solitamente correlate ad una sorta di sentimento di **bramosia nei confronti delle cure parentali**; su di esse, però possono influire anche dinamiche di **infantilismo generale** o di **valenza psicopatologica** che finiscono col sommergere l'azione criminosa in una dimensione, semiosciente, che ne rispecchia unicamente la **componente ludica**. La percezione del gesto compiuto può, dunque, sfumare nella **coscienza del bambino** fino alla **rimozione completa** causata dal possibile **effetto disgregante della scena** (presenza di sangue, reazione di fronte alla consapevolezza della morte, paura della reazione della madre). In tali circostanze, **i genitori** possono tendere a camuffare il fatto ponendo in essere **atteggiamenti di depistaggio** o talvolta assumendosi la completa responsabilità. Nel caso specifico, poi, la presenza di un solo figlio rimasto al nucleo genitoriale può far sì che vengano messi in moto

meccanismi idonei a preservarlo da tutti gli sviluppi dell'evento criminoso. Alcune operazioni sorte dalle investigazioni dell'omicidio evidenziavano, ad esempio, dei **comportamenti psicologicamente incoerenti da parte della madre**, primo fra tutti quello consistente nel non aver chiuso a chiave la porta di casa nonostante all'interno vi fosse, da solo, un bambino di tre anni. La congettura, però, **contrastava con le dichiarazioni del medico curante del fratello più grande**, il quale per l'appunto avrebbe dovuto essere al corrente di eventuali sintomatologie di derivazione psicopatologica sofferte dal giovane paziente. La **terza delle ipotesi criminologiche** che si cita riguarda, da ultimo, **l'implicazione di un terzo soggetto: un intruso**. L'assassinio di un bambino per mano di un individuo esterno al nucleo familiare della vittima, generalmente, viene associato a **specifiche motivazioni**. Una di esse potrebbe avere a che fare con **l'estrinsecazione di una vendetta** ad opera di un singolo o di un'organizzazione criminale; un'altra potrebbe essere rivolta all'**impedimento, da parte del soggetto vittima, di rivelare altri crimini minori**, come ad esempio una violenza sessuale subita. Un'ulteriore spiegazione plausibile risponde all'**appagamento degli impulsi sadici** di un soggetto affetto da **parafilie** (deviazioni o deformazioni sessuali); anche **la gelosia verso la maternità o verso l'assetto familiare più generale** sarebbe alle basi di un gesto omicidiario a danno di un bambino, in un soggetto disturbato, per lo più appartenente al **genere femminile**. Infine, la letteratura criminologica propone tra i moventi che giustificherebbero l'intervento di un estraneo, quello dell'**aggressività esasperata da uno status psico-fisico alterato**, ad esempio dietro intossicazione acuta da alcool o cocaina; o quello fondato sulla **natura psicopatologica degli squilibri psicotici** di un soggetto affetto da malattie simili. La preponderanza dei moventi negli omicidi di bambini ad opera di adulti estranei alla famiglia d'appartenenza rimane dunque principalmente correlata ad **anomalie psico-comportamentali e/o parafilie**. Di sovente, rientrano in questa categoria delinquenziale **figure criminologicamente poco "sospettabili"**, come **babysitter** e **bambinaie**. La lista dei presunti estranei, poi, si allunga se si considerano come tali i **parenti di secondo grado**: cognati, cugini, zii, e così via. In base alle **predominanti letture scientifico-criminologiche**, le ipotesi sulla dinamica delittuosa hanno delineato **tre distinti colpevoli**: il **fratellino maggiore**, l'**intruso**, e la **madre**. Le valutazioni che, in termini probabilistici, vista la vastità dei moventi e delle dinamiche correlabili, potrebbero confluire verso la prima congettura (quella del fratello maggiore) in realtà riferiscono al semplice vaglio criminologico del delitto, **prescindendo quindi da riscontri investigativi effettivi sull'analisi della scena del delitto**. Il **21 maggio 2008**, infatti, fu la stessa **Franzoni** ad essere **condannata in Cassazione**, con sentenza definitiva, a **16 anni di detenzione**, a conclusione di un iter processuale non rimasto certo immune da stravolgimenti. In **primo grado**, il 14 marzo 2002, l'imputata aveva infatti subito la **condanna a 30 anni**. Il 30 marzo 2002 il **Tribunale del riesame di Torino**, annullando l'ordinanza del gip, aveva proscioltto dalle accuse Annamaria, rimettendola in libertà. Il 3 luglio 2003 la **Procura di Aosta** aveva chiesto il **rinvio a giudizio**, e il 19 luglio dell'anno dopo, è stato il **gip di Aosta Eugenio Gramola**, al termine di un processo con rito abbreviato, a condannare l'imputata ancora a **30 anni di reclusione** ritenendola responsabile dell'omicidio del figlio. Il 30 luglio 2004, l'**avvocato difensore Carlo Taormina** ha depositato un **esposto-denuncia dei coniugi Lorenzi** con gli esiti di ulteriori indagini difensive attestanti una diversa soluzione. Ha poi fatto seguito la **cosiddetta "inchiesta bis"** che, però non ha portato **alcun nome sul banco degli imputati**. Il primo giorno del mese di novembre 2004, un ulteriore avvicendamento ha fatto scalpore: trapelava, infatti, la notizia dell'**inchiesta per calunnia**, avviata dalla Procura di Torino **nei riguardi dei coniugi Lorenzi** e di due **loro consulenti**, Enrico Manfredi D'Angrognia Luserna von Staufen e Claudia Sferra, per la presunta **falsificazione di un'impronta digitale e di alcune macchie ematiche**. Nell'indagine è stato coinvolto anche **Giuseppe Gelsomino**, **l'investigatore** che collaborava con lo stesso Taormina. La **sentenza del processo d'Appello**, che grazie al patteggiamento scontò un abbrevio di pena **condannando Annamaria Franzoni a 16 anni di reclusione**, poi confermati dal verdetto in Cassazione, non è dunque scaturita senza preavviso. Ad oggi, la condanna di omicidio volontario del figlio inflitta alla donna, per via dell'**indulto**, ha ottenuto un'**aggiuntiva contrazione**, passando **da 16 a 13 anni detentivi**. Sono però diversi gli **esperti penalisti** che sostengono che la madre del piccolo Samuele, tornerà in libertà, al più tardi, già entro il 2013. La **personalità di Annamaria Franzoni**, ai fini processuali, è stata più volte oggetto di **studi psicologici e psichiatrici** da parte di esperti, con

conseguenti ipotesi ed incertezze che tuttora, nonostante la risoluzione di condanna, continuano a protrarsi. Un elemento che per molti avrebbe una consistenza significativa a tal proposito è il **rifiuto**, opposto dalla donna, circa la **rispettiva sottoposizione ad una seconda perizia psichiatrica**, che pertanto è stata eseguita unicamente sui documenti audio e video in possesso degli inquirenti. Lei stessa ha sempre continuato a rifiutare ogni **ipotesi di infermità o semi-infermità mentale**, condizioni queste che avrebbero invece, su parere di alcuni periti, in parte spiegato l'amnesia rispetto all'atto omicida, e quindi l'impossibilità di riconoscere la responsabilità criminosa. Nella **sentenza d'appello**, così come in **Cassazione**, si è infatti riconosciuta all'imputata **la piena sanità mentale al momento dell'omicidio**. **Annamaria Franzoni** del resto non ha mai smesso di **proclamare la propria innocenza**, anche attraverso il supporto della famiglia, non riuscendo tuttavia ad individuare mai in maniera esplicita un altro possibile responsabile. Si ricordano nel merito, i riferimenti più o meno dichiarati della difesa, in relazione all'azione di un vicino di casa, di contro sempre confutati dalle **perizie effettuate dai Ris** e dagli **alibi dimostrati dai residenti attigui ai Lorenzi**, che hanno contribuito a **scagionare tutti i potenziali sospettati**. Quest'ultimi, in virtù del pronunciamento della condanna definitiva a carico della donna, hanno difatti tentato in sede civile un'azione contro la stessa per il **risarcimento dei danni da diffamazione**. In particolare, il 26 gennaio, la Procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio per la donna, già detenuta presso il carcere bolognese della Dozza in espiatione di pena, per il **reato di calunnia contro Ulisse Guichardaz**, vicino di casa, e **frode processuale**, subendo l'ulteriore condanna ad un anno e quattro mesi, poi confermata il 19 aprile 2011 dal Tribunale di Torino.

Anche il **comportamento tenuto dalla donna** prima della sentenza del 2008, scaturito in disseminate **apparizioni televisive**, non è rimasto immune da **critiche e considerazioni allusive** da parte degli esperti, in particolar modo **da quelli di orientamento colpevolista**. Questi hanno sempre sostenuto come gli atteggiamenti divulgativi messi in atto dalla Franzoni non rispecchiavano altro che una **delineata strategia difensiva**, appositamente calibrata sull'**utilizzo consapevole dei media** quali strumenti principi del condizionamento dell'opinione pubblica e del giudizio popolare. Annamaria Franzoni, nel **2006**, ha inoltre scritto, con la collaborazione di Gennaro De Stefano, un inviato della rivista italiana Gente, un **libro intitolato "La verità"**, nel quale rivela per intero la vicenda, vista appunto dagli "occhi di una madre". In casi come questo la risoluzione di colpevolezza, a volte, non sembra bastare. L'**efferatezza** con cui il **delitto di Cogne** si è svolto ha, fin da subito, comportato la necessità di braccare, e severamente punire il colpevole. Tuttavia, senza voler mettere in discussione l'operato degli organi giudicanti e tanto meno quello dei giudici supremi, la **responsabilità di una madre**, in questo caso, **oltre che condannata andrebbe integrata** da un lavoro di **supporto psicologico** e di **reintegrazione sociale**. Questo, dal momento che la **prima, e forse incomparabile vittima, di quel gesto estremo** è proprio **lei stessa**. Vittima di una vita e di una famiglia poste sotto costante accusa, vittima di una tragedia che, al di là delle sentenze, non potrà essere sanata, e infine soprattutto vittima delle proprie azioni: madre disperata, abile menzognera o assassina malata, a cui, tra i giudizi e le identità discordanti, dovrà comunque essere concesso il diritto di continuare a vivere.

Letizia Pieri

